

Condizioni Generali di Vendita del Servizio di Manovra Ferroviaria presso il Porto di Venezia

Sommario

Premessa	2
Disposizioni generali.....	2
Art. 1 – Perimetro di validità delle CGV.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Servizi offerti e condizioni economiche.....	3
Art. 3 – Servizio di terminalizzazione in manovra unica (MU)	3
Art. 4 – Altre operazioni di manovra ordinaria (AO)	3
Art. 5 – Altri servizi (AS).....	4
Art. 6 – Orario del servizio e maggiorazioni per servizi fuori orario.....	4
Svolgimento del servizio e obblighi delle Parti.....	5
Art. 7 – Modalità di richiesta da parte del Cliente	5
Art. 8 – Messa a disposizione e consegna del materiale rotabile	5
Responsabilità delle Parti	6
Art. 9 – Responsabilità del Cliente.....	6
Art. 10 – Responsabilità di ERF	7
Art. 11 – Termini e condizioni di pagamento dei servizi	8
Art. 12 – Reclami	8
Allegati.....	8
Allegato 1 – Sintesi tabellare delle tariffe	8
Allegato 2 – Ordinanza APV 426/2016	8
Allegato 3 – Organizzazione dei Servizi di Manovra Unica.....	8

Premessa

La Società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (nel seguito ERF) è una società per azioni controllata dall'Autorità di Sistema portuale del mar Adriatico Settentrionale (ASAP, già APV - Autorità Portuale di Venezia).

In ambito portuale, ERF è titolare del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria presso il Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 6 L. 84/94, e dell'art. 1 DM 4 aprile 1996, secondo il quale il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti è incluso fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

In ambito industriale ERF è inoltre concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria che insiste su proprietà del Comune.

Per entrambi gli ambiti, fino a dicembre 2016 ERF ha svolto tale servizio in manovra secondaria.

Dal 2014 ERF è il Gestore Unico dell'Impianto di Venezia Marghera Scalo, nel quale ha svolto il servizio di manovra primaria fino a dicembre 2016

Dal 1/1/2017, con Ordinanza di APV n.426 del 16/12/2016, i servizi di manovra primaria e secondaria sono stati accorpatisi in unico servizio detto di Manovra Unica.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), facendo proprie le risultanze della Conferenza dei servizi del 22/11/2016, istruttoria della predetta Ordinanza, disciplinano le condizioni del nuovo servizio di Manovra Unica (MU) e degli altri servizi accessori erogati dalla ERF.

Disposizioni generali

Art. 1 – Perimetro di validità delle CGV

- a. ERF fornisce i servizi indicati nelle presenti CGV ai prezzi in vigore emanati dall'APAS con apposito atto formale, entro i limiti consentiti dalle proprie capacità tecnico-organizzative.
- b. Le presenti CGV, pubblicate sul sito www.erf-spa.it, disciplinano i servizi di manovra svolti dalla ERF nel Porto di Venezia dal 1/1/2017.
- c. Le eventuali modifiche ed integrazioni alle presenti CGV vengono rese note alla clientela mediante invio via PEC e pubblicazione sul sito internet della società ERF.
- d. I servizi oggetto delle presenti CGV potranno subire, a discrezione della società, variazioni nella modalità di fornitura, nei prezzi e negli altri termini e condizioni con un preavviso minimo di 30 giorni e con le modalità di pubblicazione prescritte dalla precedente lettera c.
- e. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dagli altri documenti contrattuali, si fa riferimento alle normative e convenzioni nazionali e internazionali che regolano la materia.

Art. 2 – Definizioni

- a. Manovra Unica (MU): Trazione di convoglio ferroviario volta alla terminalizzazione di treni in partenza o di treni in arrivo dalla/alla Stazione ferroviaria di Venezia Marghera Scalo (VEMAS).
 1. MU di fornitura: MU con origine la Stazione VEMAS e destinazione il cancello di un'Impresa raccordata o la banchina di un Terminalista portuale.
 2. MU di prelievo: MU con destinazione la Stazione VEMAS e origine il cancello di un'Impresa raccordata o la banchina di un Terminalista portuale.
- b. Cliente: il soggetto giuridico che richiede la MU alla ERF. Tale soggetto può essere:
 1. Impresa raccordata: impresa collegata al raccordo di base gestito da ERF e che ha sottoscritto apposito contratto di raccordo con ERF;

2. Terminalista portuale: impresa che ha concessione sul demanio marittimo e che usufruisce per mezzo di tale concessione dei servizi di ERF;
 3. Impresa ferroviaria di trasporto: impresa che effettua il servizio di trasporto merci, tramite trazione su rete nazionale di RFI;
 4. Spedizioniere o altro soggetto giuridico autorizzato ad operare in LOGIS;
- c. Cannello: luogo fisico di presa e consegna dei carri merci ai Committenti che ne hanno fatto richiesta, univocamente individuato nei contratti di raccordo.
 - d. Fasci ERF: binari facenti parte del comprensorio dove opera ERF, includendo in essi tutti i binari del Comune di Venezia e dell'APAS su cui si svolge la MU, ad eccezione dei binari di stazione di VEMAS in concessione a RFI.
 - e. LOGIS: software utilizzato per la richiesta del servizio di manovra di ERF.

Servizi offerti e condizioni economiche

Art. 3 – Servizio di terminalizzazione in manovra unica (MU)

- a. Il servizio di terminalizzazione MU prevede il trasferimento di convogli ferroviari da o per la stazione ferroviaria di Venezia Marghera Scalo. Ad ogni trasferimento corrisponde 1 MU; dunque ad un ciclo di fornitura ed prelievo di un convoglio da un cancello di un'Impresa raccordata o da una banchina di un Terminalista portuale corrispondono 2 MU, 1 di ingresso da Venezia Marghera Scalo ed una di uscita per Venezia Marghera Scalo.
- b. La tariffa MU, i cui valori sono riportati in Allegato 1, varia con la Fascia di distanza da Venezia Marghera Scalo e con il numero di carri trasferiti in unica manovra.
- c. Nel calcolo della tariffa sono calcolati i seguenti sconti, i cui valori sono indicati in Allegato 1:
 1. Sconto sul volume di carri movimentati mensilmente per ciascun Cliente; il calcolo dei carri tiene conto dei carri introdotti presso l'Impresa raccordata o il Terminalista portuale, non di quelli in uscita.
 2. Sconto sulla programmazione, riconosciuto a ciascuna MU la cui prenotazione tramite LOGIS sia fatta con almeno 5 giorni di anticipo (5 giorni solari) rispetto all'effettuazione della MU.
 3. Sconto sui nuovi servizi, riconosciuto a ciascun Cliente che richiede un servizio non svolto nell'ultimo anno (365 giorni solari); per nuovo servizio si intende un trasporto da parte di un Impresa ferroviaria di trasporto che ha o una nuova origine/destinazione o una nuova tipologia di merce; per accedere allo sconto occorre garantire l'effettuazione di almeno 100 manovre (50 treni) in un anno solare.

Art. 4 – Altre operazioni di manovra ordinaria (AO)

- a. Servizio di pesatura: ERF effettua su proprie bilance certificate la pesatura di carri pieni e vuoti, garantendo un errore su ciascuna distinta di peso rilasciata pari a $\pm 0,25\%$; per ciascun carro pesato la tariffa è pari a 20 €.
- b. Servizio di scarto o aggiunta di gruppi di carri: la tariffa è di 95 € per ciascun scarto o aggiunta.
- c. Servizio di traslazione fra binari di convogli non destinati a terminalizzazione: la tariffa è di 185€ per ciascuna traslazione; quindi, per treni in transito a Venezia Marghera Scalo, spostati inizialmente sui fasci di ERF e successivamente riposizionati sui binari di circolazione, la tariffa è di 370€.
- d. Servizio di scomposizione o composizione treno, secondo la seguente casistica:
 1. Scomposizioni di treni in arrivo e destinati alla MU di fornitura, servizio compreso nella tariffa MU;
 2. Scomposizioni di convogli di MU di fornitura presso il cancello o la banchina: la tariffa è di 75€ a scomposizione;

3. Composizioni di convogli di MU di prelievo presso il cancello o la banchina: la tariffa è di 75€ a composizione;
4. Composizioni di treni in partenza: la tariffa è di 75€ a composizione.
- e. Servizio di traino di un locomotore treno: 75€ a locomotore.
- f. Operazioni particolari su materiale rotabile fatti dal personale di ERF su richiesta dell'Impresa ferroviaria di trasporto (quali sgancio/aggancio locomotore, rimozione/applicazione segnali, altro) : la tariffa è di 15€ a operazione.

Art. 5 – Altri servizi (AS)

- a. Servizio di compilazione della lettera di vettura elettronica: la tariffa è pari a 25 € a lettera (attualmente servizio non disponibile, l'apertura del servizio è prevista entro il secondo trimestre 2017).
- b. Prestazioni particolari di una squadra di manovra, fra i quali servizi su richiesta, riordini, attese: 200€/h, con base di calcolo 30' indivisibili e arrotondamento per eccesso. Limitatamente ai riordini, i tempi convenzionali utilizzati per il calcolo della tariffa sono 30' in fascia A, 60' in fascia B, 90' in fascia C e 120' in fascia D, con il medesimo significato della dizione "fascia" previsto dall'Art.3 lett. b e in Allegato 1. Si precisa inoltre che, nel caso di MU di prelievo di convogli che hanno al loro interno carri che necessitano di riordino, al fine di evitare una doppia fatturazione gli stessi carri non entrano nel computo dei carri manovrati in MU.
- c. Servizio di scorta a convogli o macchine operatrici autonome: 60€/h per ogni operatore necessario.
- d. Servizio di sosta sui fasci ERF, secondo quanto indicato di seguito:
 1. gratis nella prima settimana (7 giorni solari) di giacenza consecutiva del materiale rotabile;
 2. 20€/giorno per ogni giorno eccedente la franchigia di cui al punto precedente;
 3. la giacenza ha un periodo massimo consentito da concordare con il Cliente.L'inizio della giacenza è calcolato dal momento della messa a disposizione del materiale rotabile dal Cliente o dall'IF ad ERF, e comunque dal momento dell'effettivo parcheggiamento del materiale stesso.
- e. Per servizi di trasferimento materiale rotabile non finalizzati al carico e scarico delle merci all'interno del Porto, non rientranti nella MU, e realizzati nei tempi e nei modi dettati dalla disponibilità di ERF, a titolo di esempio non esaustivo il trasferimento di ferrocisterne da bonificare fornite in concomitanza di altre tratte, si farà riferimento al sistema tariffario vigente fino al 31/12/2016.

Art. 6 – Orario del servizio e maggiorazioni per servizi fuori orario

- a. L'erogazione del servizio di ERF è vincola all'orario della Stazione VEMAS, il cui calendario di apertura è pubblicato annualmente sul Prospetto Informativo delle Rete (PIR) del gestore dell'infrastruttura RFI. Ad eccezione delle festività indicate nel PIR, la Stazione VEMAS apre lunedì alle ore 6:00 e chiude il sabato ore 21:00.
- b. Ai fini del calcolo delle tariffe, l'orario ordinario del servizio di ERF è dalle ore 8:00 alle ore 22:00 dal lunedì al sabato; dalle 22:00 alle 8:00 il lavoro notturno è da intendersi svolto in "straordinario".
- c. Su motivata richiesta del Cliente e contemporanea apertura della Stazione di VEMAS da parte di RFI, ERF svolge il proprio servizio anche la domenica dalle ore 6:00 alle 14:00 e negli altri giorni festivi.
- d. Le maggiorazioni previste per servizi svolti al di fuori dell'orario ordinario sono le seguenti:
 1. Maggiorazione per servizio svolto in orario straordinario: 200€/h, con base calcolo di 30' indivisibili;
 2. Maggiorazione per servizio svolto nei giorni festivi: 100% della tariffa in orario ordinario.

Svolgimento del servizio e obblighi delle Parti

Art. 7 – Modalità di richiesta da parte del Cliente

- a. Chiunque intenda richiedere (“il Cliente”) dei servizi a ERF, dal 1° gennaio 2015 è tenuto a presentare domanda obbligatoriamente con procedura LOGIS (avendo precedentemente richiesto un accesso al sistema).
- b. In deroga, la richiesta di servizio potrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica in base alla sottoscrizione di apposita convenzione/contratto tra ERF e Cliente. In assenza di richiesta di servizio tramite procedura LOGIS, ERF potrà legittimamente rifiutare il servizio.
- c. All’atto della richiesta si impegna, oltre che al pagamento dei servizi stessi, ad espletare le procedure di seguito descritte al presente articolo. Il Cliente sarà direttamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di ERF sia per il pagamento dei servizi che per la corretta e puntuale esecuzione del contratto e risponderà per il fatto dei suoi clienti, dei suoi fornitori, preposti e terzi in genere anche in relazione alle condizioni dei carri e delle merci.
- d. Il Cliente presenterà, entro le ore 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per la fornitura o il prelievo dei carri, la richiesta con procedura LOGIS indicante in particolare:
 1. Numero e tipo dei carri da fornire o prelevare e già messi a disposizione dall’impresa ferroviaria;
 2. L’impresa raccordata o il terminalista portuale che effettuerà le operazioni di carico;
 3. Il cancello o la banchina ove i carri ferroviari andranno posizionati per il carico e/o lo scarico;
 4. Data e ora di prevista di inizio delle operazioni di carico/scarico;
 5. Il tipo di merce trasportata.
- e. In esecuzione degli obblighi previsti dall’ art.9 delle presenti CGV, il Cliente deve indicare espressamente origine, qualità e quantità della merce compilando l’apposito spazio nella “Richiesta di servizio” LOGIS.
- f. E’ facoltà di ERF non accogliere le richieste presentate da committenti non in regola con i pagamenti.
- g. Entro le ore 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello previsto per la fornitura dei carri il Cliente potrà dare disdetta del servizio richiesto. Tale disdetta comporta un addebito di quantità pari a quella prevista nell’allegato 1.
- h. Qualora i carri non siano disponibili e il Cliente non abbia disdetto nei termini su indicati il servizio richiesto, tale annullamento comporta l’addebito di quantità pari a quella prevista nell’allegato 1.
- i. Qualora fossero richiesti servizi accessori, il Cliente dovrà trasmettere la richiesta, con procedura LOGIS, riguardanti i servizi stessi.
- j. ERF eseguirà i servizi rispettando l’ordine temporale di richiesta e fino ad esaurimento della propria capacità operativa.
- k. Nell’ipotesi di incertezza sulla possibilità di poter eseguire il servizio richiesto, ERF potrà comunicare l’”Accettazione del servizio a rischio del Cliente con riserva di disponibilità di capacità tecnico-organizzativa-operativa”. In tale ipotesi ERF non sarà responsabile per ritardata o mancata esecuzione del servizio.

Art. 8 – Messa a disposizione e consegna del materiale rotabile

- a. L’impresa ferroviaria che intenda introdurre carri ferroviari sulle infrastrutture di competenza di ERF dovrà preventivamente comunicare il Cliente a cui sono assegnati ed affidati i carri ferroviari ed indicare, tra l’altro, l’identificativo di ciascun carro.
- b. Con la suindicata comunicazione l’impresa ferroviaria garantisce che ciascun carro è idoneo al carico ed alla circolazione in piena efficienza e sicurezza. L’impresa ferroviaria risponderà per ogni violazione di detta garanzia e ERF non sarà mai responsabile per inidoneità dei carri.

- c. La movimentazione da parte di ERF di carri che dovessero risultare inadeguati al carico o alla circolazione in piena efficienza e sicurezza comporta ugualmente l'addebito a carico del Cliente del corrispettivo previsto per il servizio effettuato.
- d. Per treni in arrivo, una volta ricevuta la messa a disposizione del materiale rotabile sui binari della Stazione VEMAS, ERF smisterà sui propri fasci il suddetto materiale o, in caso di richiesta già inoltrata dal Cliente e previo accordo col gestore del cancello o la banchina di destinazione, effettuerà direttamente la MU di fornitura. La conferma della messa a disposizione dei carri è attestata da una copia della richiesta di introduzione controfirmata da ERF e indicante data e ora di introduzione, una copia del documento è trasmessa, su richiesta, al Cliente perché rilevi gli estremi della messa a disposizione.
- e. Per treni in arrivo, il Cliente, anche per il tramite dell'Impresa raccordata o del Terminalista portuale, invia una messa a disposizione ad ERF la quale, una volta ricevuta, effettua la manovra di prelievo del materiale rotabile e li posiziona o sui fasci ERF o, in caso di autorizzazione di RFI, sui binari della Stazione VEMAS, dove ERF comunica all'Impresa ferroviaria la consegna del materiale rotabile. La conferma dell'avvenuta operazione è attestata da apposito modulo sottoscritto dall'impresa ferroviaria e controfirmato da ERF indicante data e ora di riconsegna, una copia del documento è trasmessa, su richiesta, al Cliente perché rilevi gli estremi della riconsegna.

Responsabilità delle Parti

Art. 9 – Responsabilità del Cliente

- a. Con la "Richiesta di Servizio" il Cliente si assume la responsabilità per:
 - 1. l'esattezza e la completezza dei dati da lui forniti;
 - 2. l'adeguato imballaggio, stivaggio o fissaggio delle merci, l'apposizione del sigillo di chiusura nonché la sua indicazione sulla "Richiesta di Servizio";
 - 3. la corretta compilazione di tutti i documenti dalle leggi in materia doganale, sanitaria, ambientale, amministrativa, di sicurezza, ecc. vigenti negli Stati interessati.
- b. ERF può verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal Cliente compilando l'apposita "Richiesta di servizio" ed, in caso di difformità, si riserva il diritto di non accettare la merce in questione.
- c. Il Cliente garantisce a ERF che le merci sono adeguate per il loro immagazzinaggio, movimentazione e eventuale trasporto da parte delle imprese ferroviarie, agli effetti dei servizi stipulati in queste Condizioni Generali di Vendita.
- d. I carri saranno assemblati, in fornitura e in prelievo, secondo le disposizioni ricevute dal Cliente; le responsabilità della società ERF sono specificate nell'art. 10.
- e. Il Cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell'esercizio, nonché di ogni spesa che ERF dovesse sostenere per l'eventuale rimozione d'ufficio del carro. ERF esegue le manovre ferroviarie richieste dal Cliente, che sarà il consegnatario e custode dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico, senza prendere in consegna, assumere custodia o effettuare verifica dell'idoneità di tale materiale e degli attrezzi di carico. Non essendo né consegnatario né custode dei carri ferroviari né degli attrezzi di carico, ERF non sarà pertanto mai responsabile per eventuali danni o mancanze dei carri ferroviari e degli attrezzi di carico.
- f. Fermo quanto stabilito dall'Art.11 delle presenti CGV, il Cliente dovrà comunicare a ERF tutti i dati relativi alle merci, con particolare riguardo alla natura e qualità delle stesse, mediante compilazione della "Richiesta di servizio" in ogni sua parte.
- g. Il Cliente, impegnandosi altresì per il fatto dei suoi clienti, dei suoi fornitori, preposti e terzi in genere, dovrà, inoltre, garantire l'assolvimento di tutte le prescrizioni stabilite da leggi e regolamenti in relazione al tipo di merce che intende movimentare.

- h. ERF può condizionare l'esecuzione del servizio all'obbligo, da parte del Cliente, di dare prova scritta, al momento della richiesta, dell'esistenza di adeguata assicurazione che copra tutti i rischi inerenti al tipo di merce da movimentare. In particolare, nel caso di merci di valore superiore a quanto riportato in Allegato 1, il Cliente dovrà stipulare una assicurazione la cui polizza dovrà contenere un'espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società ERF da parte dell'assicuratore per la parte eccedente il medesimo valore.
- i. Nel caso di merci "pericolose", così come definite e classificate nell' Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose via ferrovia (RID), e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo al Cliente, con un anticipo di 7 giorni per consentire ad ERF di organizzare il servizio e fermo restando che ERF si riserva il diritto di rifiutare il servizio, di:
 - 1. riportare sulla "Richiesta di servizio" la denominazione esatta delle merci, secondo la classificazione in vigore al momento della richiesta del servizio;
 - 2. consegnare a ERF copia delle schede di sicurezza e degli altri documenti necessari;
 - 3. adottare le precauzioni tutte prescritte dalle leggi e regolamenti per la movimentazione della merce in questione nonché le ulteriori precauzioni necessarie per un ordinato e sicuro maneggio e movimentazione della merce.
- j. Non si accetteranno merci pericolose le cui esclusione è prevista dal RID, né merci per le quali il trasporto è vietato per disposizione di legge o misure di ordine pubblico.
- k. Il Cliente indennizzerà e proteggerà ERF di fronte a qualsiasi responsabilità derivata dal compimento delle presenti garanzie. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni, saranno direttamente a carico del Cliente, il quale è comunque responsabile per tutti i danni, siano essi diretti e indiretti, causati dal mancato rispetto degli obblighi su di lui incombenti.

Art. 10 – Responsabilità di ERF

- a. ERF esegue le manovre ferroviarie richieste dal Cliente, consegnatario e custode dei carri ferroviari, secondo buona norma ferroviaria, senza prenderne consegna, assumerne custodia o effettuare verifica della loro idoneità al carico ed alla circolazione in efficienza e sicurezza della corretta caricazione, rizzaggio e fardaggio delle merci. Inoltre ERF non assume né il trasporto, né la custodia, né il deposito delle merci caricate sui carri transitanti sull'impianto ferroviario di propria competenza. ERF risponderà unicamente della corretta esecuzione delle manovre ferroviarie richieste dal Cliente.
- b. Per tal modo ERF, in caso di propria responsabilità, risponde per la perdita od avaria del solo carro danneggiato, ad esclusione della merce in esso contenuta, nei limiti del valore del carro.
- c. Qualora il Cliente concordasse con ERF la custodia e la vigilanza delle merci, ERF prenderà la responsabilità nei termini fissati tra le parti in specifico contratto dal momento in cui le merci e i carri siano stati a lei affidati e il Cliente non abbia accesso a questi.
- d. Il normale metodo di pesatura è quello dinamico ed il Cliente riconosce la intrinseca imprecisione di tale metodologia e dell'esistenza di un consuetudinario margine di tolleranza, secondo i parametri di tolleranza inseriti nell'allegato 1. A discrezione di ERF, sarà possibile utilizzare anche il metodo della pesatura statica con medesima precisione garantita.
- e. Se non sussistono impedimenti ERF posizionerà i carri presso il punto di carico o scarico fornito dal Cliente. Gli impedimenti potranno essere dettati anche da condizioni climatiche tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio e valutati a insindacabile giudizio del Direttore di esercizio. In questo caso, di forza maggiore, nessun addebito potrà essere imputato ad ERF per il mancato servizio.
- f. In ogni caso nessun addebito potrà essere posto a carico di ERF per il ritardato piazzamento o la ritardata consegna dei carri ferroviari movimentati, nei limiti del giorno lavorativo e previa segnalazione al Cliente.
- g. Qualora il cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti alla perdita totale o parziale, avaria della merce o ritardo nella resa, potrà richiedere, all'atto della stipula dell'accordo col proprio cliente, di

avvalersi dell'assicurazione supplementare offerta da ERF nei limiti ed alle condizioni da questa previste, o potrà assicurare direttamente la manovra. In tale eventualità la relativa polizza, a carico del Cliente, dovrà contenere un'espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti di ERF, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo.

- h. Con riferimento ai servizi di pesatura, l'obbligo e la responsabilità di ERF saranno circoscritti al corretto svolgimento della manutenzione dell'impianto di pesatura, alla verifica del suo buon funzionamento alle scadenze programmate (ovvero ogni volta che ne emerga la necessità) ed alla corretta esecuzione delle operazioni di pesatura da parte del personale di ERF.
- i. Ogni responsabilità di ERF S.p.A. si estingue con il ritiro senza riserve della spedizione da parte del Cliente oppure da parte dell'impresa raccordata o il terminalista portuale o loro rappresentante al cancello o banchina.

Art. 11 – Termini e condizioni di pagamento dei servizi

- a. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento delle prestazioni indicate nelle presenti CGV deve essere fatto tramite bonifico bancario a presentazione di fattura.
- b. In deroga a tale principio, il pagamento delle prestazioni potrà essere differito a fronte di rilascio di idonea fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta", o altra forma di garanzia ritenuta idonea ed accettata dalla ERF, ad insindacabile giudizio della stessa.

Art. 12 – Reclami

- a. Salvo quanto previsto all'Art.10 lett. g, i reclami mossi contro la ERF dovranno essere presentati alla stessa entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della fattura a pena di decadenza.
- b. Tutte le azioni legali cui possa dar luogo il contratto firmato fra le parti decadranno trascorso un anno dall'esecuzione del medesimo.
- c. Se qualcuna delle clausole delle presenti CGV sarà dichiarata nulla o considerata non imposta, si continuerà comunque ad applicare le restanti clausole.

Allegati

[Allegato 1 – Sintesi tabellare delle tariffe](#)

[Allegato 2 – Ordinanza APV 426/2016](#)

[Allegato 3 – Organizzazione dei Servizi di Manovra Unica](#)